



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i;

Visto il D.P.R. 26 Novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art.1, comma 404, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296," così come modificato dal D.P.R. 2/07/2009 n. 91 e in particolare l'art. 17 comma 3 lett. h) e l'art. 18 comma 1 lett. l);

Vista la richiesta di autorizzazione ad alienare l'edificio denominato "**Immobile in via Lamarmora 15**" sito nel Comune di Ussaramanna in via Lamarmora 15, e censito al catasto al N.C.E.U. Foglio n.6 , Mappali 2537 e 2534, inoltrata in data 22/09/2011 dal Comune di Ussaramanna, Ente proprietario dell'immobile in questione;

Considerato che, a seguito della procedura di verifica di cui all'art. 12 del D.Lgs 42/04 e s.m.i., è stato riconosciuto l'interesse culturale dell'immobile sopra citato con Decreto D.R. n. 62 del 01/04/2011 , decreto trascritto il 05/07/2011 (Reg.Gen. N.20641 e Reg.Part. N. 14332) presso la competente Agenzia del Territorio-Servizio pubblicità immobiliare ;

Sentita la Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 55 comma 3 del citato D.Lgs , con nota n. 6398 del 04/10/2011;

Vista la destinazione d'uso in atto;

Visto l'art. 56 comma 1, lett. a) del D.Lgs 42/04 e s.m.i.;

Considerato che sulla base degli elementi di valutazione contenuti nell'istanza di cui sopra, dall'alienazione dell'immobile non deriva un danno alla conservazione o al pubblico godimento del bene medesimo;

Acquisito il parere n. 18302 del 07/11/2011 della competente Soprintendenza BAPSAE;

Tutto ciò premesso e richiamato il sottoscritto Direttore Regionale

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 56 del citato D.Lgs 42/2004, l'alienazione del bene indicato nelle premesse con le seguenti condizioni:

- 1) La destinazione d'uso futura dovrà essere tale da garantire la conservazione dell'immobile senza compromettere la lettura dei caratteri costruttivi dell'edificio;
- 2) I progetti esecutivi delle opere di qualunque genere, come pure ogni eventuale cambio di destinazione d'uso dell'immobile, dovranno essere sottoposti alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza BAPSAE.

Si rammenta l'osservanza dell'art. 59 del D.Lgs 42/04 e s.m.i. relativo alla denuncia di trasferimento definitivo della proprietà, che dovrà essere trasmessa alla competente Soprintendenza BAPSAE.

La presente autorizzazione sarà notificata, in via amministrativa, alla parte alienante e, ai sensi dell'art. 56 comma 4-ter del D.Lgs 42/04 e s.m.i., le prescrizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere riportate nell'atto di alienazione e saranno trascritte, a cura della Soprintendenza nei registri immobiliari.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma della D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

DS

N. 206 del 17.11.2011

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa M. Assunta Lorrari

